



# PROVINCIA DI COSENZA

## Personale ed Organizzazione

### Determinazione Dirigenziale

N° 2023002303 del 14/12/2023

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni De Rose**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Gestione Risorse Umane  
- Affari Correnti Personale - Ispettivo**  
Responsabile del Servizio: **Andrea Vizzini**  
RUP/Istruttore: **Annarita Franco**

Oggetto

**Avv. Antonella Gentile - Collocamento a riposo per limite di età  
ordinamentale con decorrenza 01/07/2024.**

## IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 24, commi 6 e 7, del Decreto-Legge n. 201/2011 – Legge Fornero -convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 – Legge Salva Italia - che detta disposizioni in materia pensionistica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire al 1° gennaio 2012 e che per chiarezza appresso si riportano:

*- a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio;*

### **Considerato:**

- che con l'approvazione del decreto legge sul pubblico impiego (D.L. n.101/2013) e del decreto legge sulla Pubblica Amministrazione (D. L. n. 90/2014 convertito dalla L.n.114/2014) sono profondamente cambiate le regole per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni e in effetti gli enti pubblici non possono più mantenere in servizio oltre il limite ordinamentale dei 65 anni il personale che ha raggiunto il diritto ad una qualsiasi forma di pensione che non preveda penalizzazioni;

- che il limite di età ordinamentale è fissato, in via generale, a 65 anni per i dipendenti dello Stato (art.4 DPR 1092/1973) e per i dipendenti degli enti pubblici (art.12 Legge 70/1975); tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici (Circolare 2/2015 Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione);

- che la sopravvenuta disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici non ha modificato i previgenti limiti di età previsti per i dipendenti pubblici, la cui perdurante validità è stata confermata dall'art.2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013, per il quale la nuova disciplina si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

**Viste** le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012 e n. 2 del 19/02/2015 le quali dispongono che: - i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della Legge vigente ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

**Che** per effetto delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 4 del 28/01/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, per il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del limite

ordinamentale di 65 anni di età, si dovrà tenere conto dei nuovi requisiti contributivi stabiliti dall'art. 15 della succitata legge;

**Che** il trattamento pensionistico decorrerà dal 01/07/2024 in quanto l' Avv. Antonella Gentile, matr. 113, nata il 16/06/1959 a Cosenza, in tale data avrà compiuto 65 anni e 14 giorni di età ed avrà raggiunto l'anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10;

**Che** la stessa è stata assunta e inquadrata in ruolo presso questa Amministrazione in data 01/09/1981, giusta delibera n. 3412 del 22/07/1981 e, attualmente, risulta inquadrata nella qualifica di Dirigente.

**Accertato** che la dipendente:

- in data 16/06/2024 compirà il 65° anno di età e alla data del 30/06/2024 (ultimo giorno di servizio) avrà compiuto un'età anagrafica di anni 65 e giorni 14 e risulterà in possesso della seguente anzianità contributiva:

- anni 42 e mesi 10 di effettivo servizio dal 01/09/1981 al 30/06/2024;

**Che**, pertanto, alla data del 30/06/2024 l'anzianità contributiva è pari a 42 anni e 10 mesi;

**Vista** la domanda di pensione di anzianità/anticipata presentata online all'INPS di Cosenza in data 20/11/2023;

**Preso atto** che la succitata dipendente risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata/vecchiaia;

**Si ritiene** di dar corso al collocamento a riposo della stessa con decorrenza 01/07/2024.

### **Tutto ciò premesso**

**Dato atto**, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

**Visto** il Regolamento sui Controlli Interni;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il C.C.N.L. Regioni Enti Locali;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Vista** la Legge n. 26/2019;

**Visto** il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 11/08/2014.;

### **Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

## **DETERMINA**

**1. Di richiamare** e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**2. Di procedere** alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con decorrenza 01/07/2024, dell' Avv. Antonella Gentile matr. 113, nata il 16/06/1959 a Cosenza, in atto Dirigente a tempo

indeterminato di questo Ente;

**3. Di stabilire** che la stessa, alla data del 30/06/2024 (ultimo giorno di servizio), ha maturato contestualmente i requisiti contributivi ed anagrafici di 42 anni e 10 mesi di servizio e 65 anni e 14 giorni di età;

**4. Di dare atto** che conseguentemente il rapporto di lavoro tra la Dirigente e questo Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 01/07/2024;

**5. Di comunicare** il presente provvedimento all'interessata, al Presidente, al Segretario Generale ed al Settore Bilancio e Programmazione per gli adempimenti di propria competenza.

**Cosenza, 14/12/2023**

**Il Dirigente  
Avv. Giovanni De Rose**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.